

PROVINCIA
DI
COSENZA

REGOLAMENTO
per il CONFERIMENTO di INCARICHI
di COLLABORAZIONE, di STUDIO, RICERCA e CONSULENZA

Art.1 -Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.46 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.133/2008, e recante integrazioni e modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), disciplina i casi, i limiti e le modalità di conferimento, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, di incarichi professionali di collaborazione, di studio e/o ricerca e di consulenza ad esperti esterni all'Ente.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni.

3. Esso si applica alle procedure di conferimento di incarichi che si qualificano come incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

4. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse della provincia di Cosenza, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;

c) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che possono assumere contenuto diverso (soluzione di questioni e problemi controversi, resa di pareri, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie o contabili ecc.) che coincide con un contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229-2238 del Codice Civile.

d) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici.

e) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione ad alto contenuto professionale che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli incarichi professionali per progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, rilevazioni previste per legge, commissioni di gara e/o concorso, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative, anche interne.

6. Sono inoltre esclusi gli incarichi relativi alle funzioni di controllo interno e di valutazione dei dirigenti, per il conferimento dei quali trova applicazione la specifica normativa in vigore nell'Ente, oltre a quella generale.

Art.2 -Disposizioni generali

La Provincia di Cosenza, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse interne e a tal fine promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le diverse direzioni, per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri dipendenti, ancorché appartenenti a diverse direzioni.

Il Direttore generale, o, se non nominato, il Segretario, assicura il coordinamento per il conseguimento delle finalità prima indicate, convocando, se necessario, la Conferenza dei Dirigenti. Il Direttore e la Conferenza verificano periodicamente l'efficacia degli incarichi e l'applicazione delle norme del presente Regolamento.

Art.3 -Presupposti e requisiti per il conferimento di incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale interno e nell'ambito del programma voluto dall'art. 3 comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), all'uopo approvato dal Consiglio Provinciale in base all'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.,l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata competenza,anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione provinciale, coerentemente agli obiettivi programmatici e gestionali rinvenibili negli strumenti di programmazione e strategici o nel piano esecutivo di gestione;

b) il dirigente che conferisce l'incarico deve avere, preliminarmente, accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, con riferimento alle figure professionali individuate nella dotazione organica e con riferimento alla indifferibilità di altri impegni di lavoro, previa consultazione dei dirigenti che dovranno fornire le informazioni richieste entro 10 giorni;

c) deve essere valutata l'insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali;

d) l'incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

e) l'incarico non deve avere contenuto generale ed indeterminato, deve essere sorretto da adeguata motivazione, deve essere circoscritto ad un periodo limitato di tempo e prorogabile solo in presenza di eventi straordinari ed eccezionali e, comunque, previa valutazione dell'interesse pubblico da perseguire;

f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità rispetto all'utilità conseguita dall'amministrazione.

2. Le condizioni sopra elencate devono essere esplicitate nell'atto con cui viene disposto l'incarico.

3. Il conferimento degli incarichi può avvenire esclusivamente nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, da intendersi come possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, fermo restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, ovvero di laurea triennale integrata da ulteriori percorsi didattici universitari completi definiti dai rispettivi ordinamenti.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore.

Art.4 -Affidamento incarichi professionali

1. I dirigenti procedono, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali, mediante procedure comparative pubblicizzate, per 10 giorni, con specifici avvisi all'Albo Pretorio e sul sito internet, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto;
- e) le abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- f) le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- g) la riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
- h) il ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

3. I dirigenti possono prevedere, qualora necessario, anche l'effettuazione di colloqui con gli esperti le cui professionalità siano ritenute maggiormente corrispondenti all'oggetto dell'incarico. In tal caso la valutazione dei curricula e delle proposte operative ed economiche deve precedere l'effettuazione del colloquio.

4. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di Selezione

Art. 5 -Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione e fermi restando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere motivate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati o co- finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettono di effettuare procedure selettive per la individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero o renderebbero impossibile l'esecuzione delle attività con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;

d) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi di consulenza strategica, programmatoria, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale-tributaria, amministrativa-gestionale.

e) quando, al fine dell'ottimizzazione dell'attività amministrativa e di contenimento dei costi, il valore unitario dell'incarico o della consulenza sia limitato o comunque non superiore al limite di €20.000,00.

Art. 6 -Contenuto del disciplinare di incarico

1. Il rapporto tra l'Amministrazione provinciale e l'incaricato viene regolato mediante apposito disciplinare di incarico nel quale devono essere indicati:

a) l'oggetto dell'incarico;

b) i tempi di esecuzione dell'incarico e la penale applicabile in caso di ritardo;

c) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;

d) i criteri e le modalità in base ai quali si potrà procedere alla verifica circa la qualità della prestazione o del servizio svolto;

e) i casi specifici in cui l' Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ovvero revocare l'incarico, oltre alle modalità di utilizzo del lavoro già effettivamente eseguito dal professionista al momento della risoluzione o della revoca;

f) il diritto della Provincia di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;

g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;

h) per incarichi di una certa rilevanza anche economica, la possibilità di richiedere al professionista una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico;

i) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato ovvero di società o enti di diritto privato, l'individuazione del responsabile dello svolgimento dell'incarico.

Art. 7 -Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, considerando soprattutto la sua realizzazione in correlazione alle diverse fasi di sviluppo.

2. I dirigenti verificano anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.
3. I dirigenti valutano, mediante apposita relazione finale, il miglioramento dell'efficienza amministrativa, dal punto di vista qualitativo, quantitativo o della razionalità della spesa, rispetto alle utilità conseguite grazie all'incarico affidato.
4. I Dirigenti trasmettono, ai sensi del comma 4 del successivo art.8, una relazione semestrale sulla spesa sostenuta per affidamenti di incarichi all'ufficio 'controllo di gestione' per i necessari adempimenti,

Art. 8 -Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione nell'apposita banca dati del proprio sito internet istituzionale, accessibile al pubblico. degli estremi degli atti di conferimento, dei riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso. A tal fine ciascun dirigente provvede a segnalare quanto previsto ai gestori del sito. Tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia dell'incarico affidato.
2. E' inoltre istituito presso il Settore Affari Generali dell'Ente un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi pattuiti e l'oggetto dell'incarico, I dirigenti sono tenuti a comunicare al predetto Settore tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi adottati anche al fine di addivenire alla stipula per iscritto dei relativi contratti.
3. Resta vigente per il Dirigente che ha provveduto all'affidamento, l'obbligo di comunicare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti gli incarichi di importo superiore a € 5000,00 (cinquemila).
4. Annualmente l'ufficio controllo di gestione predispone appositi referti sulla spesa sostenuta per gli affidamenti indicati nel presente Regolamento.

Art. 9 Limite massimo di spesa annua

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), come modificato dal decreto legge n.112/2008 convertito in legge n.133/2008, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione.
Sono esclusi dal predetto limite massimo le prestazioni per servizi di ingegneria ed architettura o comunque tecnici conferiti ai sensi del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e del relativo regolamento di attuazione, ricompresi nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto/capitale.
2. Gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività finanziate da altre amministrazioni non sono ricomprese nel limite massimo di cui al presente articolo.

Art. 10 – Disposizione operativa

1. Il presente Regolamento va ad integrare e modificare il precedente "Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio e ricerca e di consulenza" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Cosenza n.230 del 06/06/2008 e, se del caso, sostituendo le norme in contrasto con il vigente Regolamento provinciale di organizzazione.
2. Va rimesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Approvato con deliberazione della G.P.n.348 del 24/10/2008 “Riformulazione del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione” (deliberazione n.183/2008 Corte dei Conti-sezione regionale di controllo della Calabria)